



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione DIV. 3

INVIO A MEZZO EMAIL

Ai Direttori delle DGT - LORO SEDI

Ai C.P.A. e CSRPAD - LORO SEDI

Agli Uffici Provinciali del D.T.T. - LORO SEDI

Al Ministero dell'Interno – Direzione Centrale Polizia stradale

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta

Ufficio Motorizzazione Civile - Saint Christophe (AO)

Alla Regione Siciliana - Dipartimento delle infrastrutture della
mobilità e dei trasporti - Palermo

Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Motorizzazione
Civile ed Infrastrutture Ferroviarie - Trento

Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Ripartizione 38 Mobilità - Bolzano

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione Centrale Mobilità Energia e Infrastrutture di
Trasporto – Trieste

All'ANIMA - Milano

All'ASCOMAC - Roma

Alla CONFAI - Roma

Alla CUNA - Torino

Alla FEDERUNACOMA - Roma

All'UNACMA

All'UNACEA – Roma

Alla CAI - Roma

OGGETTO: Nuova Regolamentazione relativa all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. - Regolamento (UE) 167/2013 (MR "Mother Regulation") e connessi regolamenti delegati.

Prescrizioni relative alle masse dei veicoli isolati e dei treni agricoli.

Premessa

L'attuale Codice della Strada (Decreto Legislativo 30/04/1992, n.285, di seguito C.d.S.) fissa all'art. 104 le sagome e masse limite delle macchine agricole, macchine individuate e classificate dall'art. 57.

Per la sagoma limite la norma rinvia ai limiti previsti all'art. 61 per i veicoli in genere (autoveicoli) e i rimorchi. Per le masse invece vengono fissati i limiti di 6t se ad un asse, 14t se a due assi e 20t se a 3 o più assi, mentre 16t è il limite per le macchine cingolate.

Non sono previsti limiti per il treno (macchina agricola semovente con abbinata una macchina agricola trainata) che di fatto può raggiungere al più il valore dato dalla somma delle masse della macchina traente e di quella trainata.

Tali limiti sono raggiungibili nel rispetto degli eventuali vincoli di distanza fra gli assi come previsto al comma 4 dello stesso articolo 104.

Evoluzione normativa precedente

Per le sole trattrici agricole di cui al comma 2-a1) del già citato art. 57, è in vigore già dagli anni '70 il regime dell'omologazione comunitaria, la cui ultima versione – la direttiva 2003/37/CE – è stata recepita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19/11/2004, in forza dell'art. 229 del Codice della Strada.

Con la direttiva 2006/26/CE della Commissione, recepita con decreto del Ministro dei trasporti 4/12/2006 (G.U. n. 50 del 01/03/2007) sono state apportate alcune modifiche alle prescrizioni delle trattrici agricole fra cui quelle relative alle masse con previsione di una massa massima di 18t se a due assi e di 24t se a 3 assi.

Le trattrici agricole pertanto risultano avere fin dal 2006 masse massime per la circolazione in linea con le masse limite previste per gli autoveicoli nell'art. 62 del C.d.S.

Normativa attuale

La normativa delle macchine agricole ha subito di recente una completa modificazione a seguito dell'entrata in vigore dei regolamenti in oggetto richiamati, che hanno ridisegnato e fissato le prescrizioni per l'omologazione comunitaria, ora possibile anche per i veicoli trainati (rimorchi agricoli e attrezzature intercambiabili trainate).

Rammentato che trattandosi di norme regolamentari queste vengono a far parte immediatamente della legislazione nazionale, si evidenzia in particolare l'Allegato XXII del

Regolamento delegato UE 2015/208 nel testo modificato dal Regolamento UE 2016/1788, che fissa i valori delle masse massime attribuibili ai veicoli agricoli.

Le trattrici agricole a 2 e 3 assi vedono confermati i valori precedenti, rispettivamente di 18t e 24t, mentre quelle a 4 o più assi possono raggiungere le 32t (alle medesime condizioni di equipaggiamento peraltro previste per gli autoveicoli nell'art. 62 C.d.S.). I veicoli rimorchiati a 4 assi, se a timone rigido, possono raggiungere le 44t considerando anche la massa trasmessa alla trattrice tramite gli organi di attacco meccanico. Nessun limite viene posto per il complesso (treno) dei veicoli.

Le masse che in concreto possono derivare dalla nuova regolamentazione dei veicoli agricoli risultano superiori anche ai limiti previsti per gli autoveicoli e rimorchi stradali e cioè 32 tonnellate dei veicoli isolati e 44 tonnellate dei treni.

Ad esempio, tenuto conto delle prescrizioni contenute nell'Allegato XXII prima richiamato, ad un veicolo rimorchiato a 4 assi con timone rigido (veicolo cioè che trasmette un carico significativo al veicolo trattore) può essere attribuita una massa complessiva fino a 44 tonnellate, nel rispetto degli eventuali vincoli degli assi tandem e tridem di cui alla direttiva 96/53/CE, tenuto conto anche della massa trasmessa al veicolo trattore che può arrivare fino a 4t.

In tale configurazione e con l'abbinamento per esempio ad un trattore a 2 assi a cui sia stata attribuita la massa di 18 tonnellate comprensiva della massa sul gancio di traino (la massa statica trasmessa dal veicolo rimorchiato entra a far parte della massa massima del trattore), si potrebbe arrivare ad un complesso trattore e rimorchio di ben 58 tonnellate.

Per i veicoli rimorchiati a timone rigido, come detto in precedenza, la massa massima ammissibile è determinata dalla somma delle masse massime per asse; per tale categoria di veicoli rimorchiati è però necessario definire quali limiti attribuire nelle ipotesi di 3 e/o 4 assi con distanze fra gli assi non ricomprese dalla direttiva 96/53/CE richiamata nell'Allegato XXII citato.

Aspetti relativi alla circolazione stradale

E' evidente che una tale nuova configurazione delle masse attribuibili ai veicoli agricoli trainati genera più di una perplessità, soprattutto in relazione all'incolumità dei manufatti stradali.

In attesa che si individuino eventuali soluzioni legislative per definire limiti e cautele per la circolazione stradale dei veicoli agricoli, soluzioni che, pur in linea con la regolamentazione della UE, tengano conto delle criticità della rete stradale attuale, si ritiene necessario adottare prescrizioni **cautelative** che di seguito vengono illustrate.

- 1) Per le masse massime dei veicoli rimorchiati a timone rigido, come definiti nell'Allegato XXII menzionato, i limiti sono riportati nel prospetto allegato e discendono, per la costruzione e l'omologazione, da quelli previsti nello stesso Allegato XXII con le limitazioni imposte dalla direttiva 96/53/CE (vedi colonna "MASSA MASSIMA VEICOLO (t) omologazione") mentre, per la circolazione stradale, si ritiene necessario imporre **in via cautelativa** i limiti indicati nella colonna "MASSA MASSIMA VEICOLO (t) circolazione stradale".

I valori indicati sono in linea con analoghe limitazioni adottate da altri Stati membri e con le raccomandazioni in proposito emanate dall'Associazione europea dei costruttori di macchine agricole.

- 2) L'art. 62 del Codice della Strada detta condizioni relativamente alle masse limiti degli autoveicoli e loro rimorchi. Le trattorie agricole, come già rilevato, possono avere masse complessive già in linea con le previsioni dell'art.62, mentre per i treni possono essere presi a riferimento i limiti fissati al comma 4 dell'articolo 62 e cioè le 30t se treno a 3 assi, 40t se treno a 4 assi e 44t se a 5 o più assi. La circolazione a masse superiori ricadrebbe nell'ipotesi autorizzativa dell'art. 10, indipendentemente dalla natura del carico.

In tale ipotesi, sulle carte di circolazione dei veicoli nuove norme, sarà riportata l'annotazione del seguente tenore:

"Per la circolazione stradale con massa complessiva del treno superiore a 30t se a 3 assi, 40t se a 4 assi. 44t se a 5 o più assi, è prescritta l'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, ai sensi dell'art. 10 del C.d.S."

Conclusioni

Per i veicolo rimorchiati la massa massima per la circolazione stradale in funzione della distanza fra gli assi, qualora risulti inferiore a quella prevista per l'omologazione, sarà indicata nei documenti di omologazione, rilasciati in conformità alla MR. Per le omologazioni rilasciate dagli Stati membri diversi dall'Italia, la limitazione, se necessario,

sarà riportata nell'allegato tecnico (parte integrante della carta di circolazione) all'atto del procedimento di trasposizione a cura della competente Divisione ministeriale ovvero nell'allegato tecnico rilasciato dall'UMC nell'ipotesi di immatricolazione di singolo veicolo con COC.

La limitazione relativa al treno agricolo si intende valida anche per le omologazioni e i documenti di circolazione già emessi alla data della presente circolare.

Entro il 31.12.2020 i proprietari/utilizzatori di macchine agricole già muniti di documenti di circolazione non riportanti le limitazioni anzidette, dovranno provvedere a munirsi dell'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada qualora intendano circolare con masse difforni a quanto riportato nella presente.

AS

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Alessandro CALCHETTI)

ELENCO INDIRIZZI

Direttori delle DGT - LORO SEDI	TUTTI
CPA e CSRPAD - Loro Sedi	TUTTI
Uffici Provinciali del D.T.T. - LORO SEDI	TUTTI
Ministero dell'Interno – Direzione Centrale Polizia stradale	dipps.serviziopolstrada.segreteria@interno.it
Regione Autonoma Valle d'Aosta - Ufficio Motorizzazione Civile Saint Christophe (AO)	r.ducourtil@regione.vda.it trasporti@pec.regione.vda.it
Regione Siciliana - Dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti Palermo	dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
Provincia Autonoma di Trento - Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture Ferroviarie Trento	dit@provincia.tn.it dit@pec.provincia.tn.it motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige - Ripartizione 38 Mobilità Bolzano	mobilitaet.mobilita@pec.prov.bz.it kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Mobilità Energia e Infrastrutture di Trasporto – Trieste	territorio@regione.fvg.it
ANIMA - Milano Via Scarsellini, 13 - 20161 MILANO	anima@anima.it
ASCOMAC - Roma Via Isonzo, 34 - 00198 ROMA	ascomac@outlook.it
CONFAI - Roma Via dei Redentoristi, 9 - 00186 ROMA	info@confai.it
CUNA - Torino C.so G. Ferraris, 61 - 10128 TORINO	cuna@cuna-tech.org cuna@pec.cuna-tech.org
FEDERUNACOMA - Roma Via Venafrò, 5 - 00159 ROMA	simona.rapastella@federunacoma.it info@federunacoma.it
UNACMA Via Spinoza, 28 – 00137 Roma	info@unacma.it
UNACEA - Roma Via Antonio Salandra, 18 - 00187 Roma	unacea@pec.unacea.org unacea@unacea.org michela.magnanimo@unacea.org
CAI – Roma	segreteria@caiagromec.it guidotti@caiagromec.it

MASSE VEICOLI RIMORCHIATI A TIMONE RIGIDO

Assi	INTERASSE d (m)	MASSA MASSIMA VEICOLO (t) omologazione	MASSA MASSIMA VEICOLO (t) Circolazione stradale
1	N/A	10	10
2	$d < 1,0$	11 (^)	11
	$1,0 \leq d < 1,3$	16 (^)	16
	$1,3 \leq d < 1,8$	18 (^)	18
	$1,8 \leq d$	20 (^)	20
3	$d \leq 1,3$	21 (^)	21
	$1,3 < d \leq 1,4$	24 (^)	24
	$1,4 < d \leq 1,8$	30	27
	$1,8 < d$	30	30
4	$1,0 \leq d \leq 1,3$	32 (%-a)	32
	$1,3 < d \leq 1,4$	34 (%-b)	34
	$1,4 < d \leq 1,8$	40	36
	$1,8 < d$	40	36

(^) limiti così definiti dalla direttiva 96/53/CE per assi tandem e tridem

(%) con tale interasse la configurazione è da considerare: a) come due tandem; b) come un tridem + asse singolo

Per i veicoli a 3&4 assi, in caso di interassi non omogenei, si imporrà per l'omologazione la soluzione più restrittiva